



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0372 del 12 APR. 2018

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCSS CA' GRANDA - OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO, PER IL SERVIZIO DI MANIPOLAZIONE,
CRIOCONSERVAZIONE E STOCCAGGIO DI CELLULE EMOPOIETICHE
MIDOLLARI AD USO AUTOLOGO. IMPORTO COMPLESSIVO € 1.759,50**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 27/03/2018 l'allegata proposta di deliberazione n. 413 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento
Maria Grazia Simonetta

Il Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti
Maria Grazia Simonetta

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € 1.759,50
come segue:

(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20. 18...)

<u>410 A.05.0000</u>	€	<u>1.173,00</u>	del	<u>1709</u>
	€	<u>586,50</u>	del	<u>543</u>
				<u>es. 2019</u>

altro

data 30.3.2018

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Dario Lorenzon)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0372 del 12 APR 2018

La deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

visto e richiamato il D. Lgs n. 191 del 6/11/2007 recante "Attuazione delle direttive 2004/23/CE, sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

vista e richiamata la deliberazione n. 667 dell' 11.7.2017 ad oggetto "Formalizzazione del programma trapianti di cellule staminali ematopoietiche (CSE)", con la quale vengono tra l'altro individuate le Unità Cliniche responsabili della gestione clinica dei pazienti trapiantati, il Centro di raccolta CSE ed il Centro dell'unità di processazione delle CSE;

atteso che con nota mail del 30.1.2018 il Direttore della S.C. Ematologia, nonché Direttore del programma trapiantologico aziendale, propone la definizione di una convenzione con la Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per la gestione di alcuni pazienti in cura presso la medesima S.C. Ematologia, in caso di indicazione a prelievo autologo di CSE da sangue midollare;

vista la nota mail del 28.2.2018 con la quale la Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, su richiesta di questa ASST Sette Laghi, trasmette specifica bozza di convenzione;

esaminato il testo convenzionale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

atteso che, per l'attività oggetto della presente convenzione e stimando tre prelievi nel corso di un anno, questa ASST corrisponderà la tariffa omnicomprensiva di € 510,00 per crioconservazione di cellule staminali da aferesi, incrementata del 15% per spese gestionali;

visto il parere favorevole espresso dal Direttore sanitario in data 14.3.2018;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di proporre la stipula della convenzione con la Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il servizio di prelievo, manipolazione, crioconservazione e stoccaggio di cellule emopoietiche midollari ad uso autologo, valido per il periodo di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. _____

0372

del

12 APR. 2018

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con la Fondazione IRCSS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per il servizio di prelievo, manipolazione, crioconservazione e stoccaggio di cellule emopoietiche midollari ad uso autologo, valido per il periodo di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
2. di approvare il testo della convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato 1);
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Simonetta, Direttore ad interim della S.C. Approvvigionamenti;
4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016, il Dott. Adelio Cangemi, Biologo S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;
5. di stabilire che gli oneri derivanti da questo provvedimento previsti in € 1.759,50 sono da imputare al conto 4104150000 "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi" per il bilancio :
 - ⇒ anno 2018 € 1.173,00
 - ⇒ anno 2019 € 586,50
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0372 del 12 APR 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **13 APR 2018** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.

Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, MANIPOLAZIONE, CRIO-
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO DI CELLULE EMOPOIETICHE MIDOLLARI
AD USO AUTOLOGO A FAVORE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRI-
TORIALE DEI SETTE LAGHI**

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata "Fondazione", nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Simona Giroldi, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi**, con sede in Varese, Viale Borri n. 57, C.F. e P.I. n. 03510050127, di seguito denominata "ASST", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Callisto Bravi, domiciliato per la carica presso detta sede.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La Fondazione s'impegna ad effettuare a favore della S.C. Ematologia dell'ASST: prelievo, manipolazione, crioconservazione e stoccaggio di cellule staminali emopoietiche midollari ad uso autologo.

Le prestazioni richieste saranno garantite dall'UOC Ematologia – Centro Trapianti di Midollo Osseo e dall'UOC Centro Trasfusionale – Laboratorio Manipolazione Cellulare durante il normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività delle Unità Operative interessate.

L'attività in parola si esplicherà, nell'ambito del Programma Trapianti CSE delle Parti, con le seguenti modalità di svolgimento, concordando tra i Centri interessati della Fondazione e dell'ASST:

- l'invio di pazienti in cura presso l'ASST al Centro Trapianti della Fondazione in caso di indicazione a prelievo autologo di CSE da sangue midollare;
- i criteri di selezione dei pazienti con l'indicazione a trapianto autologo di CSE in pazienti che abbiano fallito almeno 2 procedure di mobilizzazione, di cui almeno 1 includente il farmaco plerixafor;
- l'idoneità al prelievo che verrà confermata in sede di valutazione del paziente presso la Fondazione;
- la responsabilità dell'organizzazione del trasferimento del paziente che sarà a carico dell'ASST;
- la gestione del paziente che verrà effettuata nel rispetto dei criteri e delle indicazioni del Centro Trapianti di Midollo Osseo della Fondazione.
- il recepimento da parte del Direttore del programma trapiantologico CSE dell'ASST dei documenti relativi alle procedure in essere presso il Centro Trapianti di Midollo Osseo della Fondazione e a garantirne la diffusione presso lo staff dell'Unità clinica trapianti della SC Ematologia dell'ASST.

Si concorda inoltre che:

- il prodotto cellulare autologo prelevato presso la Fondazione ai pazienti inviati dall'ASST, rientranti nel protocollo di cui sopra, venga sottoposto a caratterizzazione, manipolazione minima, criopreservazione e stoccaggio presso il Laboratorio Manipolazione Cellulare della Fondazione, preso atto delle modalità operative in essere presso il Laboratorio stesso da parte del Direttore del Laboratorio di Processazione del Programma trapiantologico CSE dell'ASST.

Il Direttore del Laboratorio dell'ASST, o suo delegato, è responsabile del coordinamento del successivo trasferimento delle unità CSE criopreservate dalla Fondazione all'ASST.

ART. 2 - Compensi

L'ASST, in ragione di quanto precisato all'art. 1, riconoscerà alla Fondazione un compenso pari ad € 510,00/criopreservazione cellule staminali da aferesi, incrementato del 15% per spese gestionali.

ART. 3 – Modalità e termini di pagamento

L'ASST segnala alla Fondazione, con periodicità mensile, il numero delle prestazioni di criopreservazione delle cellule staminali, nonché l'ammontare dei compensi da riconoscere alla Fondazione.

La Fondazione emette fattura con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 4 – Coperture Assicurative

Le parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 5 – Trattamento dati

Nell'esecuzione del presente contratto la Fondazione verrà a conoscenza di dati individuati ex art. 4 lettera d) del D.Lgs. n. 196/03, che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

L'ASST, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03, nomina la Fondazione responsa-

bile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico. La Fondazione dichiara inoltre di manlevare l'ASST da ogni richiesta di risarcimento danni, relativa ai dati trattati nell'ambito del presente conferimento, ad esso imputabile per violazione del D. Lgs. n. 196/03.

ART. 6 – Codice Etico

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici Etici adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle attività connesse al presente atto, comportamenti conformi alle prescrizioni in esso contenute.

La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.

ART. 7 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera.

ART. 9 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Fabio Agrò)

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Simona Girolidi)

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Il Direttore Generale

(Dott. Callisto Bravi)

La presente convenzione consta di n. 5 pagine e di n. 10 articoli.

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.

9 